



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII
VIA FORNOVO, 8 - 00192 ROMA - FAX 06.46834023

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 maggio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della SKARABIMBO Srl, per l'espletamento dell'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 183/2011.

Sono presenti:

per SKARABIMBO Srl, Elena Zecca, assistita dal Consulente del Lavoro Mario Cardinali;

per FILCAMS CGIL, Marco Demurtas, con delega;

per FISASCAT CISL, Marco Demurtas;

per la UILTUCS UIL, Paolo Proietti;

per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le Regioni Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- La SKARABIMBO Srl svolge attività di commercio al minuto di articoli per la puericoltura con il marchio "IO BIMBO", occupa complessivamente alle proprie dipendenze n. 31 lavoratori a cui applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi;
- la Società, con nota prot. n. 32/0009755/MA003.A001 del 3 maggio 2012, ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero al fine dell'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della CIG in deroga nei confronti di tutti i dipendenti, dichiarando di non essere in grado di riprendere l'attività commerciale e che ad oggi sono in corso nuove trattative per la collocazione dell'Azienda;
- con successiva nota prot. n. 32/0010348/MA003.A001 del 10.05.2012, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

CONSIDERATA

la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21 prevede che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.





CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante.

- Al fine di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori ed in vista della ripresa dell'attività aziendale, le Parti concordano di ricorrere allo strumento della CIG in deroga, per la durata di 8 mesi, a decorrere dal 1 maggio 2012 fino al 31 dicembre 2012, per un numero massimo di 31 lavoratori - pari all'intero organico aziendale - così ripartiti nelle Regioni:
 - n. 11 occupati nella Regione Marche, di cui n. 6 part-time al 90% e n. 2 part-time al 60%. Dei restanti 3 full time, per n. 1 lavoratore la CIG decorrerà dal 1 giugno 2012;
 - n. 4 occupati nella Regione Toscana, di cui n. 2 part-time al 90% - (n. 1 contratto di apprendistato con scadenza al 31 luglio 2012);
 - n. 9 occupati nella Regione Lazio, di cui n. 7 part-time al 90%. Per n. 1 p.-t. la CIG decorrerà dal 1 luglio 2012 e per n. 1 p.t. la CIG decorrerà dal 29 maggio 2012;
 - n. 5 occupati nella Regione Abruzzo, di cui n. 1 part-time al 90% e n. 2 part-time al 55%;
 - n. 2 occupati nella Regione Umbria di cui per n. 1 lavoratore la CIG decorrerà dal 27 maggio 2012.
- I suddetti lavoratori saranno sospesi a zero ore, senza rotazione, vista la cessazione dell'attività aziendale presso i punti vendita interessati.
- Ai sensi dell'art. 7 - ter. co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
- La Società allega al presente verbale l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito. La scrivente Direzione Generale rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere in ogni caso presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011.

  *Luca Elvira*   

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 183/2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

Unica & Cma

Mauro Berlusconi

[Signature]
ITALIA LAVORO

OO.SS.

[Signature]
Paolo D'Amico

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

[Signature] *Porty*

